



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decreto Monocratico/0001/TFNST-2024-2025
Registro procedimenti n. 0005/TFNST/2024-2025

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

DECRETO

IL PRESIDENTE

letto il ricorso proposto in data 18 settembre 2024 dalla società US Triestina Calcio 1918 Srl, avverso “ *il provvedimento di diniego al tesseramento del calciatore Marco Olivieri, comunicato in data 16 settembre 2024 dall’Ufficio Tesseramenti FIGC, con istanza per l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’art. 96 CGS*”;

considerato che la società ricorrente, con la proposizione del medesimo, ha chiesto “ *in via cautelare, dichiarare, nelle more del giudizio, la validità del trasferimento del calciatore Marco Olivieri da Juventus FC Spa a US Triestina Calcio 1918 Srl, nonché del contratto di prestazione sportiva n. 0004238202/24 stipulato tra Marco Olivieri e US Triestina Calcio 1918 Srl*”;

esaminata altresì l’istanza del 19 settembre 2024, depositata dalla medesima società ricorrente, avente ad oggetto ulteriore richiesta, di abbreviazione dei termini ex art. 89, comma 6, CGS FIGC e concessione di misure cautelari monocratiche nell’interesse di US Triestina Calcio 1918 Srl;

considerato che il Presidente del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, con avviso del 20 settembre 2024, “ *considerata ogni istanza inclusa nel ricorso*”, anche alla luce dell’attuale calendario delle tre sezioni del TFN, ha disposto la fissazione dell’udienza per il giorno 14 ottobre 2024, ore 15:30;

letta la riproposizione della richiesta cautelare, depositata dalla US Triestina Calcio 1918 Srl per il tramite del suo legale in data 26 settembre 2024;

ritenuto che, dall’analisi del ricorso, propria della presenta fase sommaria, lo stesso non si presenta assistito dai requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Al riguardo, deve, infatti, osservarsi che il palesato interesse del calciatore a poter svolgere, nelle more del giudizio, la propria attività sportiva non può essere rappresentato, in questa sede, dalla società Triestina, ma dovrebbe essere fatto valere, eventualmente, in proprio dallo stesso calciatore. Per altro aspetto, l’interesse della società ricorrente a poter validamente tesserare e conseguentemente utilizzare il calciatore Olivieri si contrappone a quello, di segno opposto, della società Juventus e l’accertamento della sussistenza e prevalenza del primo non potrà che richiedere una più approfondita valutazione, propria della fase dibattimentale del giudizio di merito, riguardante anche la validità del contratto di lavoro sportivo in relazione alla necessaria copertura dello stesso nei termini regolamentari; dovendosi, quindi, necessariamente posticipare, all’esito del giudizio nel merito, la validazione del tesseramento oggetto del ricorso, qualora la domanda dovesse ritenersi fondata, non potendosi - al contrario - autorizzare il medesimo prima di un compiuto esame del merito, anche dovendo far riferimento alla tutela del principio della regolarità dei campionati di calcio; esigenze considerate tutte le quali il giudizio di merito viene fissato in data ravvicinata alla luce dell’attuale calendario del Tribunale Federale Nazionale;

per i motivi di cui sopra,

DECRETA

Il rigetto della richiesta di provvedimento cautelare monocratico d’urgenza proposta dalla US Triestina Calcio 1918 Srl.

Conferma la fissazione dell’udienza per la discussione, in sede collegiale, dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, e, in assenza di esigenze istruttorie, della fase di merito del ricorso per il giorno 14 ottobre 2024, ore 15:30, in modalità videoconferenza.

IL PRESIDENTE

Gioacchino Tornatore

Depositato in data 3 ottobre 2024.

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO